



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA - MERCATO LIBERO

1. PREMESSA – OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito anche CGF), unitamente agli Allegati di cui all'art. 19, hanno ad oggetto la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale al Cliente da parte dell'esercente la vendita (di seguito anche Venditore), per gli usi consentiti e indicati con le modalità riportate dal Cliente nella medesima proposta di fornitura. Il servizio di vendita dell'energia elettrica e/o gas naturale è regolato oltre che dalle presenti CGF anche dalle norme emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche ARERA) o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia.

1.2 La somministrazione avviene in modo continuo, senza interruzioni, salvo quanto in seguito meglio specificato, alle condizioni tutte di cui alla proposta di fornitura ed in conformità alle disposizioni vigenti emanate dalla ARERA.

1.3 Il Cliente, dopo aver valutato di proprio interesse la proposta di fornitura comprensiva delle presenti CGF richiede all'esercente la vendita la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale attraverso la compilazione della stessa proposta di fornitura debitamente sottoscritta nei locali commerciali del Venditore o fuori dai locali commerciali mediante agenti e/o funzionari commerciali o tramite i canali di comunicazione a distanza messi a disposizione dal Venditore.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED AVVIO DELLA FORNITURA

2.1 La proposta di fornitura, contenuta nel modulo sottoscritto dal Cliente, si intende irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice civile, fatta salva la possibilità del Cliente, che ne abbia diritto, di esercitare il diritto di ripensamento nei tempi e modi indicati nel successivo art. 6.

2.2 La proposta di fornitura è valida per 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Scaduto tale termine senza che il Venditore abbia inviato al cliente l'accettazione, la proposta si intende automaticamente inefficace. Nessuna responsabilità, di tipo contrattuale o extra-contrattuale, sorgerà in capo all'esercente la vendita come conseguenza della mancata accettazione della Proposta di fornitura presentata dal Cliente, il quale pertanto non avrà nulla a che pretendere nei confronti dell'esercente la vendita in tale ipotesi.

2.3 Nel caso di negoziazione avvenuta fuori dai locali commerciali o attraverso tecniche di comunicazione a distanza, il contratto è concluso con comunicazione in forma scritta da parte del Venditore.

2.4 Resta inteso tra le Parti che la fornitura è in ogni caso condizionata:

- all'esito favorevole delle verifiche di fattibilità tecnica ed affidabilità finanziaria del Cliente svolte dall'esercente la vendita;
 - all'attivazione da parte del Distributore del servizio di distribuzione presso il punto di fornitura;
 - alla circostanza che il punto di fornitura non risulti sospeso o chiuso per morosità o non sia pervenuta al distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso. In tal caso il Venditore si riserva la facoltà di revocare la richiesta di switching;
 - al fatto che il Cliente non risulti precedentemente moroso anche nei confronti di altra Società di vendita e sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo per Cmor;
 - al ricevimento di tutta la documentazione necessaria per l'avvio del servizio che il Cliente deve trasmettere a tal fine;
 - al fatto che la proposta di fornitura riguardi aree territoriali servite dall'esercente la vendita.
- La fornitura avrà inizio dalla data indicata nel contratto. In caso di avvio in data diversa o di mancato avvio, il Venditore informerà il cliente indicando le relative motivazioni.

3. ASPETTI DELLA SOMMINISTRAZIONE

3.1 La somministrazione avverrà in conformità alla normativa vigente nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'ARERA, compatibilmente con l'intervento efficace dei recessi esercitati verso i precedenti fornitori, oltreché dei tempi tecnici richiesti dal Distributore anche ai fini del subentro nelle forniture. Il cliente, in occasione della conclusione del presente contratto rilascia al Venditore, o a società da questo incaricata, apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto con il precedente Venditore. Il Venditore esercita il recesso mediante l'invio della richiesta di switching al SIL.

Ove il POD e/o PDR non sia allacciato alla rete di distribuzione, i termini decorreranno dal momento della ultimazione dell'allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni e/o accertamenti.

3.2 Il Cliente dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, variazioni di potenza o di pressione, micro interruzioni nell'erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, manutenzione della rete, ecc.) attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il Distributore ovvero il gestore della rete di trasporto nazionale secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente di settore.

3.3 Il Cliente, inoltre, dichiara e riconosce incondizionatamente che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore oppure anche a provvedimenti di Pubbliche Autorità, non attribuiranno in nessun caso al Cliente il diritto a formulare una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'esercente la vendita e/o ridurre e/o sospendere i pagamenti dovuti. In tali casi, l'interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto né potrà esser imposto all'esercente la vendita di garantire modalità alternative di somministrazione.

3.4 Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente e preventivamente all'esercente la vendita ogni modifica riguardante il tipo di utilizzo dell'energia elettrica e/o del gas, le modalità di somministrazione, la destinazione d'uso, l'eventuale cambio di ragione sociale e/o tipologia societaria e ogni altro ulteriore elemento riguardante la presente proposta di fornitura.

4. CONTRATTI DI TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E DISPACCIAMENTO

4.1 Ai fini dell'esecuzione del contratto, il cliente conferisce a Venditore o a società da questo incaricata mandato senza rappresentanza a stipulare i contratti per i servizi di trasporto e distribuzione del gas e/o per i servizi di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento dell'energia elettrica e ad attuare tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del contratto.

5. MANDATO ALLA CONNESSIONE

5.1 Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti alla connessione dei punti di prelievo alla rete elettrica di cui al TIQE (Allegato A alla delibera 566/2019/R/ee dell'ARERA e s.m.i.), dovranno essere inoltrate al Distributore competente tramite l'esercente la vendita o per mezzo di altra società individuata dallo stesso che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, per il quale fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine l'esercente la vendita contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 del Codice Civile ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni dal TIME (Allegato B della delibera 199/11 dell'ARERA e s.m.i.). A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo. L'esercente la vendita cesserà di dare corso alla richiesta del Cliente alla data di cessazione per qualsivoglia causa del contratto.

6. DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO.

6.1 Il contratto è a tempo indeterminato.

6.2 Le parti hanno diritto di recedere dal contratto, secondo quanto disposto dall'Allegato A alla Delibera 302/2016/R/Com "Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura" e s.m.i. Nel caso di cambio Venditore, il cliente finale, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, rilascia al Venditore entrante, o a società da questa incaricata, la procura a recedere per suo conto e in suo nome dal contratto con il Venditore uscente. Il recesso in nome e per conto del cliente è esercitato dal Venditore entrante mediante l'invio della richiesta di switching al SIL. Il cliente finale può recedere per cambiare Venditore anche per una sola fornitura.

6.3 Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso del cliente finale, sono fatte salve le previsioni di cui al comma 16.5 del TIME e di cui al comma 19.3 lettera b) del TIMG relative alla facoltà di revoca della richiesta di switching da parte del Venditore entrante.

6.4 Nei casi diversi dal cambio Venditore, il recesso è esercitato direttamente dal cliente finale nei confronti del Venditore. Per i clienti di piccole dimensioni il termine di preavviso è di 1 (un) mese dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Venditore.

6.5 Nel caso in cui il contratto sia stato concluso a distanza o fuori dai locali commerciali del Venditore,

il cliente finale domestico può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni solari decorrenti dalla data di conclusione del contratto, inviando l'apposito "modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento" scaricabile dal sito www.energylabitalia.it, da inviare compilato tramite raccomandata A/R a Venditore presso Via E. Mattei, 12 – 20885 Ronco Briantino (MB) oppure a mezzo PEC all'indirizzo energy.labsrl@pec.it.

Il termine di 14 (quattordici) giorni è prolungato a 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente oppure di escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai Clienti.

Il Venditore avvierà le attività necessarie per l'esecuzione del contratto solo dopo la scadenza del suddetto termine, fatta salva la possibilità per il cliente finale domestico di chiedere l'esecuzione del contratto prima che sia decorso il suddetto termine (c.d. esecuzione anticipata) ai sensi dell'art. 9 del Co. Co. Com.

6.6 Il diritto di recesso esercitato nel rispetto di quanto previsto nei precedenti paragrafi non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura. Eventuali clausole in tal senso si considerano non apposte, ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo successivo.

6.7 Nel caso il Cliente abbia sottoscritto un contratto a prezzo fisso e a tempo determinato oppure a prezzo fisso e a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato, indirizzate a clienti finali domestici o a imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro, il Venditore potrà applicare, in caso di recesso anticipato, un onere di recesso, secondo le previsioni contenute all'Art. 1, comma 1, punto iv, della Delibera ARERA 250/2023/R/COM. L'eventuale onere di recesso anticipato deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale ed è indicato come importo massimo complessivamente dovuto. L'importo dell'onere di recesso deve essere proporzionato e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal Venditore. Il suddetto importo potrà essere addebitato al cliente finale anche in misura ridotta, in considerazione della perdita economica subita.

In merito all'effettiva applicazione dell'onere di recesso anticipato, si invita il cliente a verificare quanto indicato nelle Condizioni Tecniche Economiche sottoscritte, che formano parte integrante del contratto.

6.8 Il Venditore ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi, con comunicazione in forma scritta inviata al cliente a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R. Il termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

7. CONDIZIONI ECONOMICHE

7.1 Le condizioni economiche applicate alla fornitura sono contenute nelle Condizioni Tecniche Economiche sottoscritte dal cliente. Le suddette condizioni economiche potranno essere rinnovate dal Venditore alla scadenza e modificate dalla stessa nel rispetto dei termini e modalità di preavviso previste dal Codice di Condotta Commerciale e descritte nel successivo paragrafo 8.

7.2 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti alla fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposte e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Venditore e senza facoltà di rivalsa.

7.3 A tutti gli importi fatturati ai sensi del presente Contratto sarà applicata l'IVA e ogni altro onere fiscale dovuto per legge.

7.4 Salvo diversa richiesta scritta del Cliente, il Venditore si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Agenzia delle Dogane di competenza e ad eseguire i versamenti previsti dalla legge.

7.5 Qualora il Cliente benefici di un regime IVA agevolato, dovrà fornire apposita dichiarazione. Qualora risulti esente dall'applicazione IVA, dovrà fornire la lettera di intenti. In assenza di comunicazione da parte del Cliente si applicherà il normale regime IVA vigente.

7.6 Con la sottoscrizione della presente, il Cliente si assume la responsabilità nei confronti dell'erario per un uso dell'energia elettrica e/o del gas diverso da quello dichiarato.

8. VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, EVOLUZIONI AUTOMATICHE E RINNOVI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE CON MODIFICA DELLE MEDESIME CONDIZIONI.

8.1 Tutte le condizioni obbligatorie imposte per legge o per provvedimenti delle Pubbliche Autorità si intenderanno automaticamente recepite nel presente contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili.

8.2 Il Venditore, qualora nel periodo di validità del contratto si renda necessario per giustificato motivo, si riserva la facoltà di effettuare variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali previste nelle presenti condizioni generali di fornitura, nelle condizioni tecnico economiche, nella Proposta di fornitura e negli allegati facenti parte del presente contratto.

Il Venditore ne darà comunicazione al Cliente in forma scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni.

La suddetta comunicazione dovrà contenere l'intestazione "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e contenere le informazioni elencate all'art. 13.3 del Codice di Condotta Commerciale. Le informazioni contenute nella Proposta di modifica unilaterale non potranno essere trasmesse nella fattura o congiuntamente alla stessa, salvo il caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti dal contratto.

Il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto entro il termine e con le modalità indicati nella comunicazione ricevuta.

La suddetta comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico dei corrispettivi non determinati dal Venditore. In tal caso il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

8.3 Qualora il Venditore preveda nelle CTE evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari, lo scadeo o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso a un prezzo variabile o viceversa da un prezzo variabile a uno fisso, nell'arco di 12 mesi, ne darà comunicazione al cliente in forma scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto al termine dei 12 mesi. La suddetta comunicazione contiene le informazioni elencate all'art. 13.6 del Codice di Condotta Commerciale.

8.4 Qualora il Venditore preveda nel contratto, oltre alla possibilità di rinnovare, anche tacitamente, le stesse condizioni economiche, la facoltà di rinnovare le condizioni economiche per un periodo di tempo predefinito con nuove e differenti condizioni economiche, ne darà comunicazione al cliente in forma scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche. Il cliente avrà facoltà di recedere dal contratto entro il termine e con le modalità indicate nella comunicazione ricevuta. La suddetta comunicazione dovrà contenere l'intestazione "Proposta di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni" e le informazioni elencate all'art. 13.8 del Codice di Condotta Commerciale.

9. RILEVAZIONE DEI CONSUMI, AUTOLETTURA, FATTURAZIONE E UTILIZZO DEI DATI DI MISURA.

9.1 La rilevazione dei consumi è di competenza dell'impresa di distribuzione che effettuerà le misure secondo le modalità e la tempistica previste dal Titolo V del TIVG per il gas e dal Titolo II del TIME per l'energia elettrica.

9.2 Ai fini del presente contratto, saranno assunti come validi i dati di misura rilevati tramite le apparecchiature messe a disposizione dal Distributore, sino a che non sia accertata la loro erroneità e detti dati avranno valenza fiscale e legale. Quale unità di misura del gas sarà utilizzato il metro cubo alle condizioni standard (Smc - temperatura di 15°C, pressione di 1,01325 bar). La conversione dei volumi da mc a Smc sarà eseguita applicando il coefficiente di conversione C come definito dall'ARERA.

9.3 Il Cliente si obbliga ad assicurare e consentire al personale dell'esercente la vendita e del Distributore l'accesso al contatore di misura in qualunque momento, anche quando questo sia inaccessibile, previo, ove possibile, accordo circa la data e l'ora dell'intervento.

9.4 Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso sia in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l'errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno comunque calcolati interessi su tali conguagli.

9.5 Il Cliente ha la facoltà di comunicare all'esercente la vendita le letture del proprio contatore attraverso i diversi sistemi messi a disposizione dal Venditore (numero verde, sito internet, sportelli, ecc.). L'autolettura, se effettuata nelle "finestre temporali" e con le modalità indicate in bolletta, sarà valida ai fini della fatturazione previa validazione da parte del Distributore. Il Cliente autorizza l'esercente la vendita, o ad altra società da questo incaricata, a comunicare al Distributore in nome e per conto proprio, i dati di consumo dalla stessa rilevati, a titolo di autolettura.

9.6 Relativamente alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, la fatturazione dei consumi avrà periodicità mensile. Su richiesta del Cliente potrà essere accordata dal Venditore la fatturazione bimestrale.

9.7 Il Venditore fatturerà utilizzando i dati di misura effettivi o stimati messi a disposizione dal Distributore



o forniti dal cliente mediante autolettura validata dal Distributore.

Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, il Venditore fatturerà in acconto i consumi stimati sulla base dei consumi storici effettivi del cliente, come forniti dall'impresa di distribuzione ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente finale. Nel caso in cui i consumi storici non siano disponibili, la fattura sarà emessa sulla base dei dati di consumo previsionali comunicati dal Cliente nella proposta di fornitura.

Il Venditore procede al ricalcolo di importi precedentemente determinati sulla base di dati di misura stimati, solo in caso di successiva disponibilità di dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione, comprese le autoletture.

9.8 A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali è emessa in formato elettronico ed inviata, mediante il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo telematico scelto dal Cliente o, in assenza, resa disponibile, nell'area riservata del Cliente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Il documento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente, verrà comunque inviato in modalità elettronica tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Venditore in fase di conclusione del Contratto o successivamente, oppure, in assenza di tali recapiti, tramite posta ordinaria. Con opportuna comunicazione scritta, il Cliente ha la facoltà di rinunciare a ricevere il predetto documento mediante i sopracitati canali convenzionali, mantenendo la messa a disposizione del documento mediante invio elettronico, in ottemperanza alla vigente regolazione. Tale scelta non è irrevocabile e pertanto il Cliente, in un momento successivo, potrà chiedere che venga ripristinato l'invio del documento nelle modalità di cui ai punti precedenti.

10. PAGAMENTI E RATEIZZAZIONI

10.1 Il Cliente sarà tenuto ad eseguire il pagamento degli importi fatturati entro la scadenza indicata in bolletta che comunque non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della bolletta.

10.2 Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente mediante bollettino oppure con addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale (procedura SDD) o mediante bonifico bancario.

10.3 In conformità all'art. 13 del TIMOE, il Venditore, accollandosi eventualmente i debiti del cliente proveniente dal regime di salvaguardia, addebiterà a quest'ultimo il montante così accollato aumentato dei costi di gestione della pratica previsto nelle CTE.

10.4 Eventuali contestazioni e/o reclami non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti all'esercente la vendita ai sensi del contratto.

10.5 Il pagamento, se avvenuto entro i termini di scadenza presso i soggetti e con le modalità convenute, libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi.

10.6 In caso di ritardato pagamento, anche parziale, delle fatture emesse dall'esercente la vendita, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, gli interessi di mora, maturati fino alla data dell'effettivo pagamento, calcolati su base annua nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) in vigore alla data dell'inadempimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

10.7 Il Cliente è tenuto al pagamento degli interi importi fatturati, salva la possibilità di rateizzazione nei seguenti casi:

a) la bolletta è basata su dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia superiore al 150% per i Clienti domestici o al 250% per i Clienti non domestici, dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi;

b) la bolletta contiene ricalcoli il cui importo sia superiore al 150% per i Clienti domestici o al 250% per i Clienti non domestici, dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi;

c) la bolletta contiene importi relativi a consumi non registrati a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al Cliente;

d) laddove non venga rispettata, anche episodicamente, la periodicità di fatturazione prevista all'Articolo 4 del TIF.

In ogni caso le rate devono:

a) riguardare somme superiori a 50,00 euro;

b) avere una periodicità corrispondente a quella di fatturazione salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due;

c) essere pattuite entro i dieci giorni successivi alla scadenza della bolletta da rateizzare.

Le somme rateizzate sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato dal giorno di scadenza della bolletta.

10.8 Ai clienti titolari di bonus sociale nel mercato libero si applicano le condizioni di rateizzazione previste dal TIV e TVG. La Delibera 584/2015/R/om stabilisce che nei casi di costituzione in mora di un cliente titolare di bonus sociale per il mancato pagamento di una o più fatture durante il periodo di agevolazione, il Venditore è tenuto ad offrire la possibilità di rateizzare il debito, eccetto nei casi in cui la/e fattura/e non pagate contengano anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso. Il cliente può avvalersi della possibilità di rateizzare una sola volta nell'arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione.

11. DEPOSITO CAUZIONALE/GARANZIA A CARICO DEL CLIENTE

11.1 Il Venditore potrà richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. L'importo del deposito cauzionale verrà addebitato nella prima fattura utile. L'ammontare del deposito cauzionale è determinato sulla base dei consumi dichiarati dal Cliente in fase di stipula e secondo i livelli stabiliti da art. 12 del TIV e dall'Art. 12 del TVG. Il deposito cauzionale verrà poi adeguato di anno in anno sulla base dei consumi effettivi.

11.2 Il deposito cauzionale sarà restituito a seguito della cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi legali previa valutazione dell'esercente la vendita circa l'esatto adempimento da parte del Cliente delle obbligazioni contrattuali su di esso gravanti.

11.3 Al Cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia. In tal caso, il Venditore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.

11.4 Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dall'esercente la vendita, il Cliente sarà tenuto a ricolstituirlo con addebito sulla prima fattura utile.

11.5 Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino l'esercente la vendita circa l'esatto adempimento da parte del Cliente, quali ad esempio la domiciliazione bancaria o postale della bolletta che il Cliente può attivare in qualsiasi momento e alle quali seguirà la restituzione della somma versata.

L'esercente la vendita si riserva di addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.

11.6 Qualora l'esercente la vendita lo richieda esplicitamente a seguito di ritardi nei pagamenti di una o più fatture anche non consecutive o in relazione alla verifica di affidabilità, il Cliente è tenuto a rilasciare una fidejussione bancaria fino alla concorrenza di un importo pari ad un trimestre di fornitura e contenente la clausola, in caso di escussione, "a prima richiesta". Qualora l'esercente la vendita dovesse escutere in tutto o in parte la fidejussione di cui sopra, il Cliente sarà tenuto a ricolstituire la stessa nella misura originaria entro il termine richiesto dall'esercente la vendita.

12. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA FORNITURA

12.1 In caso di omesso o parziale pagamento di una o più fatture, ai sensi del TIMG e del TIMOE, dal giorno solare successivo alla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Venditore potrà attivare le procedure previste in caso di morosità procedendo alla costituzione in mora del Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o a mezzo PEC, indicante:

- il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate;
- il termine decorso il quale, in costanza di mora, il Venditore, o altra società da questo incaricata, invierà all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura;
- le modalità di pagamento e di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Venditore;
- i casi in cui il cliente ha diritto ad un indennizzo automatico;
- la presenza di eventuali importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente non ha eccezione la prescrizione;
- le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati.

12.2 Il Venditore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nonché dei relativi oneri di gestione pari a:

- 5,00 (cinque) euro + IVA per ciascun sollecito scritto o telefonico.
- 10,00 (dieci) euro + IVA per ciascuna comunicazione di preavviso della sospensione della somministrazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copertura di spese vive, spese di lavorazione, spese di

gestione amministrativa della pratica, ecc...). Lo stesso importo è dovuto nel caso di costituzione in mora non finalizzata alla sospensione della somministrazione;

- tutti i costi dell'intervento tecnico di sospensione e/o interruzione effettuati dalla Società di Distribuzione, come fatturati al Venditore, maggiorati di un importo pari a 20 (venti) euro;
- tutti i costi dell'intervento tecnico di riattivazione effettuato dalla Società di Distribuzione, come fatturati al Venditore, maggiorati di un importo pari a 20 (venti) euro + IVA;

12.3 Per i clienti finali connessi in Bassa Tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, decorsi 25 giorni solari dalla ricezione della costituzione in mora, in costanza di morosità, il Venditore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza, persistendo la morosità, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

In tutti gli altri casi diversi, il Venditore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura decorsi 40 giorni dalla ricezione della costituzione in mora.

12.4 Decorsi 40 giorni dalla ricezione da parte del cliente finale della costituzione in mora, in caso di mancato pagamento, il Venditore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. La fornitura di gas potrà essere sospesa, mediante la chiusura del contatore gas e/o altro intervento tecnico equivalente. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la sospensione, si potrà procedere all'interruzione della somministrazione di gas, che avviene mediante interventi tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento.

12.5 In ogni caso, ove il Cliente attui condotte tali da impedire la sospensione della Fornitura, il Venditore si riserva la facoltà di chiedere al Distributore competente l'esecuzione della sospensione tramite intervento sugli impianti non nella disponibilità del Cliente, addebitando allo stesso i relativi costi. La procedura di sospensione della Fornitura per morosità di cui al presente articolo non trova applicazione per i clienti non disalimentabili.

12.6 Il Venditore, a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, sempre che nel frattempo il Contratto non sia stato definitivamente risolto, si impegna a inoltrare al Distributore la richiesta di riattivazione della somministrazione, con tempi e costi previsti dalla normativa vigente.

12.7 Il Venditore è tenuto a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 30 euro nei casi in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; 20 euro nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione.

13. RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RECLAMI

13.1 Il Cliente può inviare al Venditore richieste scritte di informazioni e reclami:

a. tramite posta presso la sede operativa del Venditore - Via E. Mattei, 12 - 20885 Ronco Briantino (MB)

b. tramite posta elettronica all'indirizzo: info@energylabitalia.it

c. tramite PEC all'indirizzo: energy.labsrl@pec.it

Per i reclami il cliente dovrà utilizzare l'apposito modulo caricabile dal sito www.energylabitalia.it

14. PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

14.1 In caso di mancata risposta ad un reclamo entro 30 giorni o di risposta insoddisfacente ricevuta a seguito di reclamo, il cliente, può attivare la procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie rivolgendosi al Servizio di Conciliazione ARERA. La procedura è gratuita e si attiva registrandosi alla piattaforma online sul sito internet. In alternativa, il cliente domestico, in qualità di consumatore, può svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione presso gli organismi iscritti all'elenco ADR dell'Autorità o presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere. Gli elenchi dei già menzionati organismi sono scaricabili sempre dal sito internet www.arera.it/consumatori/conciliazione. In questo caso, le parti sono tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, secondo quanto previsto nella citata Convenzione.

Il tentativo di conciliazione con uno di questi organismi è condizione indispensabile per poi eventualmente procedere all'azione giudiziale nei confronti del Venditore, la quale si impegna a partecipare alla procedura sopra citata.

15. RISOLUZIONE DI DIRITTO

15.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, il Venditore può risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere, da inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta certificata (PEC), qualora il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC, nei seguenti casi: mancato o parziale pagamento delle fatture (fermo restando l'applicazione degli interessi di mora); morosità relativa ad un diverso contratto di energia elettrica intestato allo stesso cliente.

15.2 Il Venditore avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile dandone comunicazione al Cliente con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC di cui nei seguenti casi:

- manomissione delle apparecchiature di misura dei consumi o sottrazione di energia elettrica non misurata;
 - mancato rilascio o reintegrazione della garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale della stessa;
 - cessione del contratto o rivendita di energia elettrica a terzi da parte del Cliente;
 - ripetuto ritardo nel pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di mora);
 - mancato pagamento di fatture, a seguito di scadenza del termine assegnato con costituzione in mora.
- 15.3 Per i contratti con clienti non domestici, il Venditore avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile dandone comunicazione al Cliente con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC di cui nei seguenti casi:
- fallimento e altre procedure concorsuali;
 - insolvenza o iscrizione del cliente nel registro dei protesti.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVERSO UTILIZZO

16.1 La fornitura di energia elettrica e gas viene somministrata esclusivamente per gli usi indicati nella proposta di fornitura.

16.2 Il Cliente non può cedere il contratto senza il previo consenso scritto dell'esercente la vendita ivi compresa la rivendita a terzi dell'energia elettrica fornita. In tali casi l'esercente la vendita si riserva di procedere alla risoluzione del contratto come previsto al precedente art. 15.

17. REGISTRAZIONE

17.1 Il contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa che sarà a carico della parte che con il proprio comportamento ne renda necessaria la registrazione.

18. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

18.1 Qualunque controversia nascente dal contratto (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, dalla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione, rescissione) sarà devoluta:

- ove il Cliente sia un "cliente domestico" ai sensi della normativa vigente, al giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente;
- ove il Cliente sia un "cliente non domestico", all'esclusiva competenza del Tribunale di Monza e Brianza.

19. ALLEGATI AL CONTRATTO

Sono da considerare parte integrante del contratto di fornitura i seguenti documenti:

- Proposta di Fornitura
- Condizioni Tecnico-Economiche
- Scheda Sintetica
- Informativa sui livelli di qualità commerciali
- Informativa Privacy
- Composizione del Mix Energetico delle fonti

20. Le seguenti prestazioni richiedono la gestione amministrativa da parte di Energy.Lab srl. Per ciascuna di esse sarà quindi richiesto il pagamento dell'importo indicato nella tabella.

Elenco prestazioni	Importo
Spese di sollecito e gestione insoluiti	10,00 € + iva
Spese per insoluto RID	2,00 € + iva
Nuova attivazione	10,00 € + iva
Suonerino	10,00 € + iva
Valturno	10,00 € + iva
Nuovo allaccio	10,00 € + iva
Modifica potenza	10,00 € + iva
Modifica tensione	10,00 € + iva
Spostamento contatore	10,00 € + iva
Cambio d'uso	10,00 € + iva
Riattivazione per morosità	20,00 € + iva